

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante: "Riorganizzazione della
Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA)"
(Atto del Governo n. 113)**

Ottobre 2009
n. 52



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	2
Capo I Disposizioni generali	2
<i>Articoli 2-3 (Natura e finalità -Compiti)</i>	2
<i>Articolo 4 (Organi)</i>	7
<i>Articolo 5 (Il Comitato di programmazione)</i>	8
<i>Articolo 6 (Il Comitato di gestione)</i>	10
<i>Articolo 7 (Il Presidente)</i>	12
<i>Articolo 8 (Il Dirigente amministrativo)</i>	14
Capo III	16
<i>Articolo 9 (Aree di attività)</i>	16
<i>Articolo 10 (I docenti della scuola)</i>	20
<i>Articolo 11 (Altri incarichi)</i>	23
<i>Articolo 12 (Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione)</i>	23
<i>Articolo 13 (Personale non docente)</i>	25
<i>Articolo 14 (Trattamento economico)</i>	26

PREMESSA

Lo schema di decreto in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il comma 2 del medesimo articolo 24 stabilisce che dal riordino della SSPA non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.

Capo I

Disposizioni generali

Articoli 2-3

(Natura e finalità -Compiti)

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che la Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

Il comma 2 prevede che la missione della Scuola sia quella di svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di: *a)* promuovere e diffondere la cultura dell' efficacia e dell' efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la

diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica; *b*) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale; *e*) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione; *d*) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione; *e*) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo; *f*) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Il comma 3 afferma che la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

L'articolo 3, invece, al comma 1, prevede che, al fine di adempiere alla missione di cui all'articolo 2, la Scuola articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali: *a*) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; *b*) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni

pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15; c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali; d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato; e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale; f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private; g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private; h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'*e-editing*; i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a tal fine

delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio; *j*) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola; *k*) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; *l*) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

L'articolo 3, comma 2, stabilisce che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 3, comma 3, prevede che la Scuola sia abilitata anche al rilascio di titoli post laurea di alta professionalità.

La RT afferma che, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 2, della legge di delega n. 69/2009, il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione non solo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma da esso derivano invece consistenti risparmi - che sono quantificati dalla RT - ed una complessiva razionalizzazione delle strutture e degli organi rispetto a quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Al riguardo, in relazione ai quantificazioni dei risparmi indicati dalla RT quale effetto del riordino, occorre anzitutto rilevare che già la nuova configurazione dei compiti e delle finalità della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) appare sensibilmente innovativa, rispetto ai compiti già previsti dalla legislazione vigente per la Scuola dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287¹, e successive modificazioni, sono necessari elementi informativi tali da dimostrare che ai medesimi, e nuovi compiti, possa comunque farsi fronte d'ora innanzi avvalendosi delle sole risorse già scontate al legislazione vigente.

In merito, riprendendo valutazioni metodologiche già formulate a suo tempo², occorre infatti valutare se le nuove funzioni siano o meno espletabili, effettivamente, con le risorse finanziarie disponibili presso le amministrazioni medesime, onde evitare che

¹ In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, come sostituito dal decreto legislativo n. 381 del 2003 prevede: a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore; b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore; c) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore; d) lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. La Scuola valuta altresì, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio; e) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati; f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi; h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonché la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.

² Elementi di documentazione n. 4 della XVI Legislatura, pagina 30.

successivamente - in sede di previsione annuale di bilancio - le richieste della Amministrazione determinino l'appostamento delle risorse aggiuntive necessarie per gli adempimenti richiesti dalle norme. In tal senso andrebbe peraltro valutata l'opportunità di apporre una apposita clausola d'invarianza, in quanto non sembrerebbe possibile svolgere tutti i nuovi compiti con le medesime risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 4 ***(Organi)***

L'articolo prevede che i nuovi organi della Scuola siano: *a)* il Comitato di programmazione; *b)* il Comitato di gestione; *c)* il Presidente.

La RT afferma che dalla nuova istituzione dell'organo del comitato di programmazione e della figura di un presidente non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La RT afferma che, a tali organi, il riordino aggiunge anche il Comitato Scientifico, per cui, però, non è previsto alcun compenso o rimborso per i componenti.

Al riguardo, per i profili inerenti lo scrutinio dei risparmi quantificati, considerando che la tabella riepilogativa riportata dalla RT (vds. articolo 14) che il Comitato di programmazione e il Comitato di gestione sono sostitutivi, rispettivamente, del Comitato di indirizzo e del Comitato operativo attualmente previsti dalla legislazione

vigente, e che la figura del Presidente è in tutto equiparata all'attuale Direttore della Scuola, nulla da osservare.

Articolo 5

(Il Comitato di programmazione)

Il comma 1 prevede che il Comitato di programmazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei Conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

Il comma 2 stabilisce che il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti: *a)* approva il programma triennale della Scuola; *b)* valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca; *c)* fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.

Il comma 3 prevede che ai fini della validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono

svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.

Il comma 4 afferma che il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

La RT si limita a ribadire che ai componenti del Comitato di programmazione non vanno riconosciuti compensi a qualsiasi titolo.

Al riguardo, pur premessa la neutralità finanziaria indicata dalla RT in relazione agli oneri direttamente riferibili ai compensi, occorre dimostrare che dalla nuova configurazione di compiti, - assai meno dettagliata rispetto a quella vigente - e dalla diversa composizione rispetto all'attuale Comitato di indirizzo³, non derivino nuovi o maggiori oneri che si rendano necessari al suo normale

³L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, prevede che il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto come segue: a) dal direttore; b) dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; c) dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un suo rappresentante; f) dal presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante; g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un suo rappresentante. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alle riunioni del comitato non dà titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato di indirizzo è riunito su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di massima di cui all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facoltà di richiedere la convocazione del comitato di indirizzo, motivandone le ragioni. Ivi si prevede che il comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni: a) fornisce gli indirizzi sulle attività della Scuola; b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui all'articolo 6, comma 1; c) adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. È previsto che alle riunioni del comitato di indirizzo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per le questioni inerenti alla sua diretta competenza.

funzionamento, scaturenti da maggiori fabbisogni di spesa non scontati negli stanziamenti a legislazione vigente.

In proposito, andrebbe altresì valutata l'opportunità di apporre un specifica clausola di invarianza, nonché una integrazione alla norma idonea ad escludere espressamente che la partecipazione alle riunioni del comitato di programmazione dia luogo alla maturazione del diritto alla percezione di alcun emolumento, similmente a quanto espressamente previsto dalla norma vigente.

Articolo 6

(Il Comitato di gestione)

Il comma 1 prevede che il Comitato di gestione sia composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, a tal fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

Il comma 2 stabilisce che il Comitato di gestione delibera il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente, e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell' organizzazione interna della Scuola,

Il comma 3 prevede che il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

La RT riferisce che i componenti del Comitato di gestione non percepiscono compensi a qualsiasi titolo.

Al riguardo, in termini analoghi a quanto riferito sull'articolo precedente, pur premessa la neutralità finanziaria indicata dalla RT in ordine agli oneri direttamente riferibili ai compensi, andrebbe comunque dimostrato che dalla nuova configurazione di compiti, e dalla diversa composizione rispetto a quella dell'attuale Comitato operativo⁴, non derivino nuovi o maggiori oneri che si rendano necessari al suo normale funzionamento, scaturenti da maggiori

⁴L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 e successive modificazioni, prevede che il comitato operativo è composto dal direttore, che lo presiede, e da tre membri nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo. La competenza in ordine alla nomina non può formare oggetto di delega. La nomina a membro del comitato operativo e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato operativo è riunito su convocazione del direttore che lo presiede. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore può invitare a partecipare alle riunioni del comitato operativo, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, i responsabili di settore, i responsabili di area ed i responsabili di sede, quando la loro partecipazione è opportuna in relazione all'oggetto della riunione. Il comitato operativo è organo consultivo del direttore sulle materie che questi intenda sottoporre al suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.

fabbisogni di spesa non scontati negli stanziamenti a legislazione vigente.

In proposito, andrebbe altresì valutata l'opportunità di apporre un specifica clausola di invarianza, nonché l'inserimento di una integrazione alla norma idonea ad escludere espressamente che la partecipazione alle riunioni del comitato di programmazione dia luogo alla maturazione del diritto alla percezione di alcun emolumento, similmente a quanto espressamente previsto dalla norma vigente.

Articolo 7

(Il Presidente)

Il comma 1 stabilisce che il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

Il comma 2 prevede che il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o

docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando.

Il comma 3 stabilisce che il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Dirigente amministrativo e le variazioni di bilancio ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il piano strategico triennale ed il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche.

Il comma 4 prevede che il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

La RT afferma che al Presidente della Scuola, oltre all'eventuale stipendio corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, che la Scuola provvede a rimborsare, è attribuita un'indennità già prevista dal

precedente ordinamento e che, sotto il profilo quantitativo, rimane invariata rispetto a quella già percepita dall'attuale Direttore (pari a 144.000 euro annui lorde, ai sensi decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 aprile 2006).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Il Dirigente amministrativo)

Il comma 1 stabilisce che il Dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Direttore per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica.

Il comma 2 prevede che il Dirigente amministrativo è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il comma 3 enumera i compiti del Dirigente amministrativo, che sono i seguenti: *a)* è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre

attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 15 comma 1 ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15 comma 5; *b*) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; *c*) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione; *d*) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

La RT afferma che la conferma della figura del Direttore Amministrativo non determina nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono modificati i compensi rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, tenuto conto della natura della figura, del tutto simile a quella già prevista dalla legislazione vigente⁵, non vi è nulla da osservare.

Ciò nondimeno, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti elementi di dettaglio circa i parametri di computo della retribuzione del Direttore amministrativo della Scuola, calcolata assumendo la qualifica di dirigente di prima fascia, specificando la

⁵ L'articolo 2, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 e successive modificazioni, prevede che il Dirigente amministrativo è scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti ed è incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente amministrativo resta in carica per quattro anni e può essere confermato. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativa ed esercita le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. L'ufficio del dirigente amministrativo è di livello dirigenziale generale.

componente tabellare, distintamente da quella di "posizione" (per quota fissa e variabile) e per quella di "risultato".

Capo III

Articolo 9

(Aree di attività)

Il comma 1 prevede che per l'espletamento delle attività istituzionali, nell'ambito della Scuola possono essere individuate aree didattico-scientifiche ed aree di supporto gestionale

Il comma 2 afferma che le aree di supporto gestionale, previste per un numero massimo di quattro, sono individuate dal presidente sentito il Comitato di gestione. Il coordinamento di tali aree è affidato dal Presidente, sentiti il Comitato di gestione e il Dirigente amministrativo, a dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.

Il comma 3 prevede che le aree didattico-scientifiche sono individuate dal Presidente, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Comitato di programmazione. Il coordinamento di tali aree è affidato a docenti a tempo pieno della Scuola, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili, al fine di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.

La RT afferma che si è provveduto a modificare la vigente disciplina che prevedeva la suddivisione della Scuola in settori di

attività, nel numero massimo di sei. Lo schema in esame elimina la predetta ripartizione in settori prevedendo che nell'ambito della Scuola possano essere individuate, oltre alle aree di attività didattico - scientifiche già previste nell'ordinamento vigente della Scuola, anche aree di supporto gestionale, nel numero massimo di quattro; il coordinamento delle aree di supporto gestionale può essere affidato soltanto a dirigenti già in servizio presso la Scuola o i quali è corrisposta una indennità.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur premesso che la soppressione della figura di n. 6 responsabili di settore, pur congiuntamente alla istituzione di n. 4 figure di Coordinatori di area gestionale, sembra prefigurare uno snellimento della struttura organizzativa della scuola, si segnala che ciò non appare sufficiente di per sé a garantire risparmi di spesa.

Difatti, l'articolo 1, comma 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 e successive modificazioni, prevede che i responsabili di settore siano scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, nonché tra professori universitari e magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, lasciando quindi la possibilità che siano incaricati anche dirigenti di II fascia.

In tal senso, l'ipotesi sottesa alla quantificazione operata dalla RT stima che l'onere complessivo attualmente sostenuto sia, per tutte le n. 6 unità delle figure di responsabili di settore, pari al trattamento economico spettante ai dirigenti di I fascia (per tutte le sei posizioni), con l'aggiunta che si assume anche l'ipotesi numerica "massima", ossia

che tutte le posizioni di responsabile di settore risultino effettivamente occupate.

Per contro, in relazione alla previsione delle nuove figure di n. 4 coordinatori di area gestionali - tutti, necessariamente, aventi la qualifica di dirigenti di II fascia - per cui è previsto un onere complessivo di soli 15.000 euro ciascuno, dal momento che la RT già considera nell'ambito dei dirigenti già al servizio della Scuola, occorre che venga specificato il parametro di computo di tale onere forfettario.

In definitiva, per i profili di computo, ai fini della certificazione dei risparmi da considerare andrebbe pertanto specificato: *a)* se le n. 6 posizioni attuale di responsabili di settore siano tutte effettivamente occupate; *b)* se la qualifica di provenienza di tali responsabili permetta di considerare congruo l'onere complessivo annuo indicato in RT, dal momento che esso varia in relazione alla qualifica del dipendente collocato fuori ruolo; *c)* elementi da cui si possa desumere che l'emolumento di 15.000 euro annui risulti congruo rispetto alle posizioni da ricoprire nella figura di coordinatore di area.

Dal punto di vista metodologico occorre inoltre formulare alcune precisazioni sia sulla "stima" dei risparmi attesi dalla eliminazione dei responsabili di settore, che in ordine alla determinazione degli effetti di una previsione di incarichi dirigenziali per i n. 4 dirigenti di supporto alle aree di gestione.

Riguardo al primo profilo, occorre infatti considerare che l'istituto del fuori ruolo *et similia* a cui si richiama l'articolo 2, commi 8-9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, per la individuazione dei responsabili di settore determina tra l'altro, come peraltro previsto anche dall'articolo 70,

comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001 (T.U.I.P), che il dipendente interessato dal collocamento fuori ruolo continui a percepire il trattamento fondamentale dall'Amministrazione di originaria appartenenza, salvo il rimborso del medesimo trattamento a quest'ultima da parte dell'Organo o Amministrazione destinataria del fuori ruolo⁶.

Un'ulteriore indicazione, più direttamente riferibile ai profili di interesse, attiene invece alla indicazione di n. 4 incarichi dirigenziali per i responsabili delle aree di supporto alla gestione, che il comma 2 dell'articolo in esame riserva a Dirigenti di II fascia della scuola.

E' chiaro che, considerato anche che la stima della RT qualifica il relativo onere "al margine", ovvero considerando la sola quota accessoria della retribuzione - dal momento che i dirigenti di II fascia destinatari dell'incarico sono già presenti in organico - la previsione di nuovi uffici (i direttori coordinatori delle aree gestionali) dovrebbe di per sé costituire un maggior fabbisogno rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per cui andrebbe chiarito quali saranno gli incarichi dirigenziali di seconda fascia attualmente esistenti che verrebbero soppressi contestualmente alla istituzione delle nuove figure.

Viceversa, appare chiaro che l'attivazione di nuove posizioni dirigenziali determinerà un fabbisogno di organico aggiuntivo per la Scuola che dovrà, inevitabilmente, prima o poi, essere coperto con nuovi accessi ai ruoli dirigenziali.

⁶ Ne consegue che, se l'onere per la Scuola verrà senz'altro meno con la soppressione delle posizioni di responsabile di settore, va da sé che invece la spesa di organico delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato oggi dal fuori ruolo rimarrà immutata, dovendo i dipendenti interessati "rientrare" da tale posizione una volta entrato in vigore il provvedimento.

Inoltre, con particolare riferimento al comma 3, andrebbero acquisiti i chiarimenti in merito al numero e alla suscettibilità di oneri aggiuntivi derivanti dal conferimento di incarichi di coordinamento di aree didattico-scientifiche a docenti a tempo pieno già incaricati presso la scuola, dal momento che in proposito nulla è indicato in tal senso dalla norma.

Articolo 10
(I docenti della scuola)

Il comma 1 stabilisce che i docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all' articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'art. 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Il comma 2 prevede che ai docenti a tempo pieno può essere affidato il coordinamento delle aree didattico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 9.

Il comma 3 afferma che i docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.

Il comma 4 stabilisce che la Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.

Il comma 5 prevede che i docenti incaricati di cui al comma 4 sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonché tra esperti di comprovata professionalità anche stranieri.

Il comma 6 afferma che gli incarichi temporanei di cui ai commi 4 e 5 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i coordinatori delle aree didattico-scientifiche, ove nominati, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.

La RT conferma che dall'articolo non si determinano nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono modificati i compensi rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT afferma che gli aspetti retributivi degli incarichi di docenza in nulla sono modificati rispetto alla legislazione vigente, alcuna indicazione è fornita dall'articolo in esame circa la misura del trattamento economico spettante ai destinatari di incarichi di docenza presso la Scuola, come invece dettagliatamente previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

Inoltre, dal punto di vista quantitativo, con specifico riferimento all'istituto del fuori ruolo, si osserva che il comma 1 dell'articolo in esame eleva a n. 30 gli incarichi di docenza attivabili presso la Scuola e da assegnare a professori universitari ed equiparati, rispetto al numero massimo di 10 unità ad oggi previsto dall'articolo 2, comma 12, previsto dal vigente decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

In merito, riprendendo valutazioni di metodo già formulate in passato, è utile l'occasione per ribadire che il ricorso all'istituto del fuori ruolo non è di per sé da considerarsi ad invarianza d'oneri, dal momento che la relativa posizione organica presso l'Amministrazione di appartenenza deve considerarsi vacante a tutti gli effetti per il periodo in cui è attivato l'istituto, ciò valendo sia nel computo degli fabbisogni organici relativi alla qualifica che in relazione agli avanzamenti nel relativo grado, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3 del 1957, laddove è previsto il mero obbligo per l'Amministrazione di appartenenza di lasciare "scoperta" una posizione ma nel solo profilo di accesso alla relativa carriera.

Oltretutto, va anche precisato che l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (T.U.I.P.) prevede, espressamente, che in presenza dell'attivazione dell'istituto del fuori ruolo *et similia*, l'Amministrazione di "destinazione" del dipendente debba rimborsare annualmente a quella di "origine" il trattamento economico fondamentale, dal momento che quest'ultima è tenuta a corrisponderlo al dipendente anche durante il fuori ruolo (pur prestando servizio, quest'ultimo, presso un'altra Amministrazione).

Articolo 11
(Altri incarichi)

Il comma 1 prevede che la Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.

Il comma 2 stabilisce che gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.

La RT non si sofferma sul dispositivo in esame.

Al riguardo, tenuto conto che il dispositivo ripropone il contenuto dei cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 287 del 1999, nulla da osservare.

Articolo 12
**(Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica
amministrazione)**

Il comma 1 prevede che la Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il comma 2 stabilisce che il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

Il comma 3 afferma che a ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.

Il comma 4 prevede che in caso di limitati compiti di coordinamento occorrenti per il funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola.

Il comma 5 stabilisce che i responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, per i profili di interesse, va rilevato come il dispositivo in esame non indica il numero delle sedi distaccate, limitandosi a riferire che esse sono individuabili in quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto (comma 1).

Tale circostanza costituisce un aspetto di interesse tenuto conto che il comma 3 stabilisce che a ciascuna sede distaccata debba essere preposto un dirigente di II fascia, ragion per cui, tenuto conto che la

RT riferisce che i profili organici conseguenti dal provvedimento saranno affrontati successivamente, sono necessarie informazioni circa il numero delle sedi distaccate della Scuola al momento esistenti, nonché in merito alla adeguatezza delle dotazioni organiche, di diritto e di fatto, ad esse riferibili per il personale, dirigenziale e non, necessario al relativo funzionamento.

Articolo 13

(Personale non docente)

Il comma 1 prevede che il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 2 stabilisce che il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni formulate a margine dell'articolo precedente.

Articolo 14
(Trattamento economico)

Il comma 1 prevede che il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 afferma che il trattamento economico dei dirigenti a cui è affidato il coordinamento delle aree di cui all'articolo 9, comma 2, è incrementato da un'indennità accessoria per le funzioni di coordinamento stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di nomina e, in ogni caso, non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione parte variabile nella misura massima definita dal contratto collettivo nazionale per i referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 prevede che, in caso di affidamento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il comma 4 stabilisce che con le delibere di nomina, per i docenti è stabilita una eventuale indennità, da corrispondere anche per

periodi di tempo inferiori alla durata dell'incarico, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.

La RT afferma che il coordinamento delle aree di supporto gestionale può essere affidato soltanto a dirigenti già in servizio presso la Scuola ai quali è corrisposto una indennità per la quale è stabilito un limite massimo determinato dall'articolo 14 dello schema.

Da tale nuova configurazione derivano consistenti risparmi di spesa quantificati, complessivamente, in 780.000 euro, come di seguito indicato analiticamente.

Non si provvede in questa sede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale e non, in quanto la relativa quantificazione andrà effettuata con riferimento alla complessiva dotazione organica della Presidenza del Consiglio, alla quale è ascritto il personale della Scuola.

Tabella riassuntiva

Voci di spesa	Spesa ante riforma	Spesa post riforma
Comitato di programmazione (già Comitato di indirizzo)	Non prevede oneri	Non prevede oneri
Comitato di gestione (già comitato operativo)	Non prevede oneri	Non prevede oneri
Presidente (già Direttore)	144.000 euro	144.000 euro
Dirigente amministrativo Dirigente I ^A fascia	140.000 euro	140.000 euro
Comitato scientifico	Non previsto	Non prevede oneri
Docenti a tempo pieno	Spesa massima considerando 30 professori ordinari $30 \times 130.000 = 3.900.000$ euro	Spesa massima considerando 30 professori ordinari $30 \times 130.000 = 3.900.000$ euro
Dirigenti II ^A fascia	$18 \times 87.508 = 1.575.144$ euro	$18 \times 87.508 = 1.575.144$ euro
Responsabili di settore	Spesa massima considerando 6 responsabili di settore $140.000 \times 6 = 840.000$ euro	Soppressi
Dirigenti Coordinatori aree di supporto gestionale	Non previsto	Spesa massima considerando 4 coordinatori di area $15.000 \times 4 = 60.000$ euro
Risparmi stimati		780.000 euro

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate agli articoli precedenti

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>